DECISIONE A CONTRARRE N. 10 DEL RESPONSABILE SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA del 07.10.2026 AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023

Oggetto: Affidamento degli incarichi professionali di patrocinio legale per 1) costituzione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nei ricorsi aventi R.G. n. 96/2026, 154/155,156,157 /2026; 2) costituzione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nei ricorsi aventi R.G. n. 128/136/129/ 2026; 3) costituzione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche nell'appello avente R.G.A. n. 400/2026; 4) costituzione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nei ricorsi aventi R.G. n. 89/90 2026 - CIG BD4A95F276

Il Responsabile del Servizio Accertamento Tributi e Riscossione Coattiva

Premesso

che il Comune di Pesaro ha affidato con atto di G.C. n. 309 del 12.12.2023 ad Aspes S.p.A., società in house a totale partecipazione pubblica, la gestione del servizio di accertamento e liquidazione definito e non pagato di tutte le imposte e tasse comunali con esclusione di quelle che l'ente ha affidato in concessione a soggetti terzi;

con contratto rep. n. 34040/2024 del 15.03.2024 è stata stipulata la convenzione per la disciplina e regolazione del servizio fra Comune di Pesaro ed Aspes Spa con decorrenza dal 01.01.2024 fino al 31.12.2028;

che il relativo capitolato tecnico, al punto 1.3.1 "Gestione del contenzioso", prevede che in caso di contenzioso, venutosi a formare in seguito all'espletamento dell'attività accertativa, tutte le fasi propedeutiche alla resistenza in giudizio siano gestite dall'ufficio legale di Aspes S.p.A., in collaborazione con professionisti di comprovata esperienza nell'ambito dei tributi locali, provvedendo alla redazione delle memorie difensive circa gli atti oggetto del contenzioso e che, in questo caso, il Comune rimborserà alla società gli oneri relativi alla rappresentanza ed al patrocinio legale quantificati per la difesa innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, come concordati di volta in volta tra il Comune e il professionista, tenuto conto del valore e della complessità della causa;

che la contribuente G.E. ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avverso l'avviso di pagamento per TARI 2019 del Comune di Pesaro, procedimento avente R.G. N. 96/2026, avverso l'avviso di pagamento per TARI 2020 del Comune di Pesaro, procedimento avente R.G. N. 154/2026; avverso l'avviso di pagamento per TARI 2021 del Comune di Pesaro, procedimento avente R.G. N. 155/2026; avverso l'avviso di pagamento per TARI 2022 del Comune di Pesaro, procedimento avente R.G. N. 156/2026; avverso l'avviso di pagamento per TARI 2023 del Comune di Pesaro, procedimento avente R.G. N. 157/2026;

che la contribuente E. srl ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2020, del Comune di Pesaro

procedimento avente R.G. N. 128/2026, avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMU 2019, del Comune di Pesaro procedimento avente R.G. N. 136/2026; avverso l'avviso di accertamento esecutivo TASI 2019, del Comune di Pesaro procedimento avente R.G. N. 129/2026;

che la contribuente F. promuoveva ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avverso gli avvisi di accertamento esecutivi IMU per l'annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e TASI per annualità 2018, 2019 (R.G. 224/2025) del Comune di Pesaro; - con sentenza n. 299/2025 depositata in data 5.11.2025 la Corte di Giustizia Tributaria accoglieva parzialmente il ricorso con compensazione delle spese; con appello giudizialmente notificato in data 6.5.2026 la contribuente ha promosso ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche avverso la sentenza n. 299/2025 (R.G.A. 400/2026);

che è da ritenersi opportuno che il Comune di Pesaro si costituisca nei predetti procedimenti fino all'emissione delle relative sentenze in quanto gli avvisi oggetto dei predetti giudizi risultano correttamente fondati in fatto e in diritto;

che l'Ufficio Legale di Aspes puo' patrocinare solo contenziosi della stessa Società e, pertanto, è necessario affidare i patrocini a professionista del libero foro;

che il Comune di Pesaro con determinazione n. 1701 del 2026 ha deliberato di procedere ad affidare l'incarico di patrocinio legale per la costituzione in giudizio nel procedimento avente R.G. N. 96/2026, e con determinazione n. 2063 del 2026 ha deliberato di procedere ad affidare l'incarico di patrocinio legale per la costituzione in giudizio nei procedimenti aventi R.G. N. 154, 155, 156, 157/2026, tutti promossi da G.E;

che il Comune di Pesaro con determinazione n. 1699 del 2026 ha deliberato di procedere ad affidare l'incarico di patrocinio legale per la costituzione in giudizio nei procedimenti aventi R.G. N. 128, 136, 129 /2026 tutti promossi da E.;

che il Comune di Pesaro con determinazione n. 1700 del 2026 ha deliberato di procedere ad affidare l'incarico di patrocinio legale per la costituzione in giudizio nel procedimento in appello avente R.G. A. 400/2026 promosso da F.;

che, altresì, il Comune di Vallefoglia ha deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 28.4.2020 ad Aspes Spa, società in house a totale partecipazione pubblica, di affidare la gestione in concessione del servizio di accertamento di IMU, TASI e TARI, nonché della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;

con contratto rep. n. 349/2024 del 1.02.2021 è stata stipulata la convenzione per la disciplina e regolazione del servizio in concessione fra Comune di Vallefoglia ed Aspes Spa con decorrenza dal 01.01.2020 fino al 31.12.2024, comprensiva dunque della gestione del contenzioso venutosi a formare in seguito all'espletamento dell'attività di riscossione;

che in forza del capitolato della convenzione sopra citata la società di Riscossione Aspes S.p.A. ha la gestione del contenzioso tributario di primo e secondo grado di giudizio originato dalla notifica dei propri atti;

che il contribuente L. ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia di primo grado di Pesaro avverso gli avvisi di accertamento esecutivi TARI annualità 2021, 2022 emessi e notificati da Aspes S.p.A. per il Comune di Vallefoglia aventi R.G. 89 e 90 /2026;

che è stata accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di affidare l'incarico all'Ufficio legale interno di Aspes stante il carico di lavoro in essere ad esso destinato;

che è necessario affidare gli incarichi di patrocinio legale di cui in premessa finalizzati alla costituzione in giudizio nei procedimenti avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro e di secondo grado delle Marche, fino alle emanande sentenze;

che il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023, in vigore dal primo luglio 2023, ha disciplinato all'articolo 56, tutte le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice, per l'affidamento degli incarichi professionali con esplicita esclusione della difesa in giudizio e della correlata consulenza legale (comma 1 lett. h, punto1), salvo disciplinare le attività legali che si configurano come appalti di servizi;

che nel caso in questione trattasi di incarichi conferiti *ad hoc* che costituiscono un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia ed è pertanto sopposto al regime di cui all'art. 56 del D.Lgs. 36/2023 (Appalti esclusi nei settori ordinari);

che il principio del risultato imposto dal legislatore indica alle P.A. un percorso operativo vocato alla massima tempestività ed al miglior rapporto possibile tra qualità e corrispettivo della prestazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, nonché nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, come sancito dall'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamati

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso;

che il contenzioso in oggetto necessita di Professionista specializzato in diritto tributario degli Enti Locali ed in particolare di IMU, TASI E TARI;

che pertanto in base al principio di economicità e al principio di continuità dell'azione amministrativa, è opportuno che affidare per la fase di appello allo stesso Professionista che ha patrocinato il primo grado, e allo stesso Professionista che ha patrocinato contenziosi promossi dallo stesso contribuente per il medesimo tributo benché riferiti ad annualità diverse e che dunque conosce l'oggetto del contenzioso;

che l'avv. Alberto Tasso iscritto all'Ordine degli avvocati di Macerata, che ha patrocinato il primo grado di giudizio del ricorso promosso da F., e ha patrocinato precedenti contenziosi

promossi da E. e L., per il medesimo tributo benché riferito ad annualità diverse, si è dichiarato disponibile ad assumere i predetti incarichi e ha presentato la propria offerta economica;

che il predetto Professionista è specializzato, come da curriculum vitae prodotto, in tributi degli Enti locali IMU, TASI e TARI;

che l'avv. Alberto Tasso ha reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000);

che l'avv. Alberto Tasso ha formulato offerta economica:

1) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nel procedimento avente RG N. 96/2026 con un onorario proposto di Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 634,40; nel procedimento avente RG N. 154/2026 con un onorario proposto di Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 634,40; nel procedimento avente RG N. 155/2026 con un onorario proposto di Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 634,40; nel procedimento avente RG N. 156/2026 con un onorario proposto di Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 634,40; nel procedimento avente RG N. 157/2026 con un onorario proposto di Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 634,40.
2) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nel procedimento avente RG N. 128/2026 con un onorario proposto di Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 4.060,16; nel procedimento avente RG N. 136/2026 con un onorario proposto di Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 2.537,60; nel procedimento avente RG N. 129/2026 con un onorario proposto di Euro 1.700,00 (millesettecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 2.156,96.
3) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche nel procedimento avente RGA N. 400/2026 con un onorario proposto di Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 4.060,16;
4) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nel procedimento avente RG N. 89/2026 con un onorario proposto di 1.700,00 (millesettecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 2.156,96; per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro nel procedimento avente RG N. 90/2026 con un onorario proposto di 1.700,00 (millesettecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, e così per una somma complessiva di € 2.156,96.

che gli onorari proposti da avv. Tasso sono conformi ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022 e dunque da ritenersi congrui in base alla legge n. 49/2023, che garantisce un compenso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto;

che l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importi inferiori a e 5.000 per ciascun incarico, soglia entro la quale rientrano i presenti incarichi

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero "*anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*" mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2. di procedere all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto a Avv. Alberto Tasso c.f. c.f. TSSLRT66D22I156P, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Macerata, con studio nella stessa città in via Filiberto n. 4, per la costituzione in giudizio nei ricorsi avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro RG. N. 96,154, 155, 156, 157/2026 promossi da G.E. un importo di € 500 (cinquecento) ciascuno oltre IVA e cpa; per la costituzione in giudizio nei ricorsi avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro RG N. 128, 136, 129/2026 promossi da E. per rispettivamente € 3.200 (tremiladuecento) oltre IVA e cpa, € 2.000 (duemila) oltre IVA e cpa, € 1.700 (millesettecento) oltre IVA e cpa; per la costituzione in giudizio nell'appello avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle marche RG A. N. 400/2026 promosso da F. per l'importo di € 3.200 (tremiladuecento) oltre IVA e cpa; per la costituzione in giudizio nei ricorsi avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro RG. N. 89, 90/2026 promossi da L., per € 1.700 (millesettecento) ciascuno oltre IVA e cpa;
3. di dare atto che l'importo complessivo per i predetti patrocini dell'avv. Tasso ammonta a complessivi € 16.000 (sedicimilaeuro/00) oltre IVA e Cassa di previdenza (trasferte comprese);

   Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg..

   Si dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né in alcuna delle ipotesi previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali in materia di incompatibilità e/o conflitto di interessi (Codice Etico e di Comportamento, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. n. 190/2012, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001).

Pesaro, 07/10/2026

Il R.U.P. per il Servizio Accertamento Tributi e Riscossione Coattiva
(Dott. Laura Ricci)